



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, composta dai Magistrati:

Maria Rachele	ARONICA	- Presidente
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	. Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario - Relatore
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario
Francesca	LEOTTA	- Referendario
Marina	SEGRE	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

esaminati il questionario e la relazione compilata dall'organo di revisione del Comune di Acquaviva Platani (CL) sui rendiconti finanziari degli esercizi 2021, 2022, e 2023 e sui bilanci di previsione 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025;

esaminata la documentazione inviata dall'ente nell'ambito dell'attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. 9132 in data 11 dicembre 2025;

vista l'ordinanza n. 125/2025 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'adunanza per la data odierna;

visto l'esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025;

udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi eletti, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed

imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

In relazione all'attività di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, come disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in esame i questionari trasmessi tramite l'applicativo CONTE, per l'annualità 2021 (prot. n. 8374 del 29/10/2024), per l'annualità 2022 (prot. n. 8406 del 30/10/2024) e per l'annualità 2023 (prot. n. 8482 dell'1/11/2024) dall'organo di revisione del Comune di Acquaviva Platani.

Con la nota istruttoria prot. n. 7919 del 24/10/2025 si è provveduto a richiedere all'ente ulteriori notizie e/o chiarimenti sui Rendiconti di Gestione oggetto di vaglio, nonché a sottoporre a contraddittorio gli accertamenti compiuti dalla Sezione.

L'organo di revisione ha evaso quanto richiesto da questa Sezione con la nota prot. n. 8388 del 10/11/2025, trasmessa attraverso la procedura CONTE.

Dall'esame della documentazione prodotta, nonché dall'analisi degli atti amministrativi e contabili reperiti negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e dai portali del Ministero dell'Interno - Finanza Locale e del Tesoro, si formulano le seguenti osservazioni.

1. Tempi di adozione dei documenti contabili

Lo schema appresso riprodotto evidenzia il reiterato ritardo rispetto ai termini di legge nell'adozione dei documenti contabili per come illustrato.

Tabella n. 1-Tempi di approvazione documenti contabili

Documento contabile	Estremi della delibera di approvazione			Ritardo SI/NO
	Organo	N.	del	
Bilancio di previsione 2021/2023	Consiglio comunale	16	29/06/2021	SI
Bilancio di previsione 2022/2024	Consiglio comunale	32	12/07/2022	NO
Bilancio di previsione 2023/2025	Consiglio comunale	18	24/7/2023 (*)	SI
Consuntivo 2021	Consiglio comunale	42	29/11/2022	SI
Consuntivo 2022	Consiglio comunale	6	19/03/2024	SI
Consuntivo 2023	Consiglio comunale	36	08/11/2024	SI

(*) Nel questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 è stata riportata, quale data di approvazione dell'atto consiliare, la data del 24/7/2024 al posto di quella corretta del 24/7/2023.

Fonte: Delibere del Consiglio comunale

Con la nota istruttoria sono state richieste notizie in ordine allo stato del procedimento di approvazione del rendiconto della gestione 2024.

L'organo di revisione con la nota prot. n. 8388 del 24/10/2025 ha segnalato che il reiterato ritardo nell'approvazione dei documenti contabili è da attribuirsi principalmente alla carenza di personale.

Per quanto attiene al Rendiconto di Gestione 2024, l'organo di revisione riferisce che il documento non è stato ancora approvato per le difficoltà di definizione del "fondo rischi contenzioso".

Sul punto, il Collegio ribadisce che i termini fissati dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all'Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente.

Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione e impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

La Sezione conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Comune.

2. Risultato di amministrazione e composizione nel quinquennio 2019 - 2023

Tabella n. 2 - Risultati di amministrazione

Risultato di Amministrazione	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo di cassa al 1/1	205.826,81	146.599,47	563.698,29	864.508,69	1.393.343,55
Riscossioni	1.724.222,50	2.616.856,17	2.242.095,13	2.457.271,10	1.705.073,41
Pagamenti	1.783.449,84	2.199.757,35	1.941.284,73	1.928.436,24	2.272.307,64
Saldo di cassa al 31/12	146.599,47	563.698,29	864.508,69	1.393.343,55	826.109,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	-				
Fondo di cassa al 31/12	146.599,47	563.698,29	864.508,69	1.393.343,55	826.109,32
Residui Attivi	1.573.488,34	1.581.849,48	3.760.925,02	4.532.812,36	4.955.547,90
Residui Passivi	501.853,51	411.964,06	1.014.972,08	2.480.988,32	2.280.271,80
Differenza	1.071.634,83	1.169.885,42	2.745.952,94	2.051.824,04	2.675.276,10
FPV Parte Corrente	30.388,74	61.794,96	2.100,00	3.690,88	5.850,00
FPV Parte Capitale	107.518,95	51.954,63	1.801.601,19	1.452.134,42	1.484.054,28
Risultato di Amministrazione al 31/12 (A)	1.080.326,61	1.619.834,12	1.806.760,44	1.989.342,29	2.011.481,14
Composizione Risultato d'amministrazione	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	527.064,26	592.512,67	619.245,49	671.451,53	629.651,06
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00	21.387,97	53.689,30	49.055,62	5.579,78
Altri Fondi accantonamenti	15.738,80	272.107,07	304.107,07	363.467,23	426.687,52
Totale parte accantonata (B)	552.803,06	886.007,71	977.041,86	1.083.974,38	1.061.918,36
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.905,07	64.897,02	132.518,57	99.183,88	180.778,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	14.185,00	12.355,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata (C)	2.905,07	64.897,02	146.703,57	111.538,88	180.778,41
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	524.618,48	668.929,39	683.015,01	793.829,03	768.784,37

Fonte: BDAP

In merito al risultato di amministrazione, i dati estratti dalla BDAP offrono risultati di amministrazione "lettera A" di importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, accantonate e destinate; pertanto, ne discende un risultato di amministrazione "lettera E" positivo (avanzo), per tutto il periodo preso a scrutinio.

Occorre, tuttavia, procedere all'esame dei fondi accantonati, al fine di verificare di veridicità di tale saldo, alla luce del principio di prudenza.

2.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ultimo esercizio preso in esame (2023) è pari ad euro **629.651,06** (fonte: BDAP).

Con il questionario sul rendiconto 2023 (Sezione II - Gestione finanziaria – quesiti da 15 a 18), l'organo di revisione ha evidenziato di "NON" avere verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE e che l'ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021.

Non essendo chiaro il livello prescelto dal Comune nell'individuare le entrate che potessero dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (tipologie, categorie e capitoli), la Sezione ha proceduto a rideterminare la congruità del FCDE al 31/12/2023, utilizzando le tipologie di entrata come indicate dall'ente nell'allegato al rendiconto (fonte BDAP), le cui risultanze sono riportate a seguire:

Tabella 3 - Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2023

Stima FCDE 2023 <i>Elaborazione della Sezione sulla scorta dei dati BDAP</i>		2019	2020	2021	2022	2023	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2023	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	242.442,73	322.044,86	337.518,49	273.799,86	329.560,27				
Imposte tasse e proventi assimilati	riscossioni in c/residui al 31.12	66.295,18	103.754,12	103.568,38	60.497,89	31.408,35				
Tit. III - tipologia 100	percentuale di riscossione	27,34	32,22	30,69	22,10	9,53	24,37	75,63	471.417,01	356.510,76
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	8.439,09	6.023,82	6.805,00	1.488,41	11.655,03				
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	riscossioni in c/residui al 31.12	4.199,31	1.909,82	977,95	1.488,41	11.655,03				
Tit. III - tipologia 200	percentuale di riscossione	49,76	31,70	14,37	100,00	100,00	59,17	40,83	2.211,60	903,06
Tit. III - tipologia 500	residui complessivi all'1.01	404.972,34	401.870,66	405.661,47	412.699,33	407.307,31				
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	riscossioni in c/residui al 31.12	35.604,61	13.102,84	5.975,19	10.447,21	12.442,94				
Tit. III - tipologia 500	percentuale di riscossione	8,79	3,26	1,47	2,53	3,05	3,82	96,18	307.207,96	295.465,47
Rimborsi e altre entrate correnti	residui complessivi all'1.01			68.622,62	68.622,62	68.622,62				
	riscossioni in c/residui al 31.12			0,00	0,00	0,00				
Totale FCDE	percentuale di riscossione			0,00	0,00	0,00	-	100,00	68.622,62	68.622,62
							FCDE da accantonare		A)	721.501,91
							FCDE Accantonato		B)	629.651,06
							Differenza		B-A	- 91.850,85

Fonte: BDAP

A seguito della verifica è risultato che l'accantonamento al FCDE operato dall'ente sul rendiconto 2023, pari ad euro 629.651,06, risulta sottostimato per euro 91.850,85.

A riprova della superiore sottostima si è rilevata anche la mancata movimentazione nel triennio 2021-2023 della partita PDC 3050200 “Rimborsi in entrata” di euro 68.622,62, senza che alcun maggiore accantonamento sia stato operato dall'Ente.

Sebbene con la nota di riscontro l'organo di revisione abbia segnalato che “... per il calcolo del FCDE si è proceduto a livello di capitoli”, non è stato fornito alcun conteggio e motivazione circa l'esclusione dei residui allocati a valere su taluni capitoli di entrata.

Sempre con la nota di riscontro n. 8388/2025, l'organo di revisione precisa che “In merito alla sottostima del FCDE, l'Ente ha avviato nel 2024 una revisione dei residui attivi, con aggiornamento delle percentuali di riscossione e adeguamento del FCDE nel rendiconto 2024, al fine di allinearsi alle stime prudenziali indicate dalla Corte. Si precisa che per il calcolo del FCDE si è proceduto a livello di capitoli”, sostanzialmente confermando la sottostima accertata dalla Sezione.

Al riguardo è bene ricordare che la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera,

bensì deve essere ispirata al principio di prudenza e richiede comunque una congrua motivazione, in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. I principi contabili, dunque, consentono l'automatica esclusione, solo con riferimento a categorie di entrate, espressamente individuate, che vengono considerate "certe" per le specifiche caratteristiche che presentano (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) o per le peculiari modalità in cui vengono accertate come nel caso delle entrate tributarie accertate per cassa (v. Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 331/2024/PRSP).

Ritenendosi, pertanto, sottostimato l'accantonamento *de quo*, si invita l'ente a verificare in maniera puntuale l'esigibilità di tutti i cespiti iscritti tra i residui attivi e ad effettuare i necessari accantonamenti nel rispetto del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e del relativo esempio n. 5.

La corretta determinazione del FCDE, secondo i suddetti dettami di legge e giurisprudenziali, sarà oggetto di accurato approfondimento nel prossimo ciclo di controllo.

2.2. Fondo perdite società partecipate

Il fondo perdite società partecipate risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 non è stato istituito (fonte: BDAP), come comunicato dall'organo di revisione con il questionario sul rendiconto 2023 (Sezione II - Altri accantonamenti, quesito 32.1) e con la Relazione al rendiconto dell'Organo di revisione.

Nulla, però, è stato riferito in merito alla situazione economico-patrimoniale delle società partecipate nell'esercizio 2023, impedendo qualsiasi valutazione di merito sulla costituzione o meno del fondo e della sua eventuale congruità ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'art. 21 D.lgs. 19/8/2016, n. 175 (TUSP) prevede che "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. [...] L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione".

Con la nota istruttoria è stato, pertanto, chiesto all'ente di redigere un apposito prospetto, in formato *Excel*, con riferimento a ciascun organismo lo stesso detiene quote di partecipazione, contenente, per ogni singolo organismo partecipato, sia la quota di partecipazione sia il risultato di esercizio, dal 2021 al 2023.

L'organo di revisione con la nota di riscontro n. 8388/2025 (Allegati 4 e 5) ha trasmesso solo due delibere consiliari (n. 52 del 28/12/2022 e n. 28 del 28 dicembre 2023), aventi a riferimento la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022.

Lo stesso organo di revisione ha anche evidenziato che, relativamente alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023, nel 2024 l'ente non ha provveduto ad approvare la prescritta delibera, in violazione dell'art. 20 del TUSP.

Il punto relativo alla mancata costituzione del fondo perdite partecipate verrà attenzionato nel prossimo ciclo di controllo, con invito all'organo di revisione a indicare i risultati di esercizio delle società partecipate dall'ente nella relazione al rendiconto 2024.

2.3. Fondo contenzioso

Il fondo contenzioso risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 è pari ad **euro 5.579,78** (fonte: BDAP), dato corrispondente con quello comunicato dall'organo di revisione, in risposta al suddetto quesito 32.1.

Sempre dal questionario sul rendiconto 2023 (Sezione II – Altri accantonamenti – quesito 33) risulta che l'organo di revisione ha valutato come congrue le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Sebbene il fondo sia stato valutato congruo solo nel questionario (non anche nella relazione dell'organo di revisione su rendiconto), nulla viene evidenziato circa l'entità del contenzioso in essere, né sulle percentuali di soccombenza utilizzate dall'ente per la sua quantificazione, né alcun commento è stato reso circa i motivi in base ai quali tale fondo è stato ridotto da euro 49.055,62 del 2022 a euro 5.579,78 del 2023.

Con la nota istruttoria è stata, pertanto, chiesta la trasmissione di un apposito prospetto che sintetizzasse la situazione del contenzioso passivo pendente in essere al 31.12.2023, con

indicazione relativamente ad ogni giudizio (senza escluderne alcuno): a) anno notifica atto introduttivo (atto di citazione, D.I., ricorso al TAR, ecc.); b) richiesta di controparte (per es. importo richiesto a titolo di risarcimento del danno); c) materia (per es. risarcimento del danno, espropriaione, ecc.); d) valutazione rischio di soccombenza (espressa con una percentuale) da parte dell'ufficio contenzioso del Comune e dei legali che rappresentano l'Ente nei giudizi; e) somma accantonata nel rendiconto 2024 per ciascun giudizio.

L'organo di revisione con la nota di riscontro n. 8388/2025 ha trasmesso la delibera di Giunta comunale n. 92 del 19 settembre 2024, che aggiorna i criteri di quantificazione del fondo; lo stesso ente trasmette un documento dal quale sembrerebbe emergere un contenzioso di scarso valore, con relativa quantificazione del Fondo rischio soccombenza al 31/12/2023 per complessivi per € **5.579,78**.

Il punto relativo alla costituzione del fondo contenzioso verrà attenzionato nel prossimo ciclo di controllo, con invito all'organo di revisione a precisare i giudizi pendenti e le valutazioni di rischio nella relazione al rendiconto 2024.

2.4. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

Il Fondo cassa e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel periodo 2021-2023:

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria, periodo 2021-2023

Fondo cassa e anticipazione di tesoreria	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	864.508,69	1.393.343,55	826.109,32
di cui cassa vincolata	5.053,12	69.694,83	69.694,83
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL			
Anticipazioni inestinte al 31.12			
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			

Fonte: Questionario sul rendiconto 2023 - Sezione II - Gestione finanziaria

Come evidente, il Fondo di cassa è sempre positivo al termine degli esercizi presi a scrutinio, sebbene presenti un andamento decrescente negli ultimi due esercizi.

Con riferimento all'anticipazione di tesoreria si rileva la sua assenza al termine di ogni esercizio.

In sede istruttoria, relativamente alla “*cassa vincolata*”, è emersa una discrasia tra quanto indicato nel Questionario e nella relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2023

(euro 69.694,83), rispetto a quanto riportato al 31/12/2023 nella procedura SIOPE “Disponibilità liquide” (euro 420,00).

Con nota n. 8388 del 10/11/2025, l’organo di revisione, sebbene abbia rimesso in allegato (Allegato 1) il documento prodotto dal tesoriere in sede di resa di conto e rubricato “Allegato 17/3 al D.lgs. 118/2011”, che riporta un saldo di cassa vincolato al 31/12/2023 pari ad euro 69.694,83, evidenzia che “è in corso la riconciliazione delle scritture contabili con il tesoriere per uniformare i dati trasmessi ai diversi sistemi informativi”.

Sul punto, inoltre, il Collegio rileva che, sebbene espressamente richiesto in fase istruttoria, non è stato riconciliato il disallineamento tra dati esposti dal ente e dal Tesoriere con quelli rilevati dalla procedura SIOPE, con invito all’organo di revisione a tenerne conto nei futuri cicli di controllo.

3. Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell’ente delle entrate proprie e delle entrate nel periodo 2021-2023, è stata la seguente:

Tabella 5 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in competenza

TITOLO		2021	2022	2023	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	ACCERTAMENTI (A)	643.972,81	716.568,25	775.361,96	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	466.784,64	600.309,95	277.630,33	
	% RC/A	72,49	83,78	35,81	64,02
TRASFERIMENTI CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	1.070.341,06	1.196.527,36	1.120.367,22	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	966.629,67	1.137.875,65	794.317,94	
	% RC/A	90,31	95,10	70,90	85,44
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ACCERTAMENTI (A)	28.114,07	40.714,64	57.189,06	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	13.612,61	24.004,42	54.414,74	
	% RC/A	48,42	58,96	95,15	67,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	1.742.427,94	1.953.810,25	1.952.918,24	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	1.447.026,92	1.762.190,02	1.126.363,01	
	% RC/A	83,05	90,19	57,68	76,97
TOTALE ENTRATE PROPRIE	ACCERTAMENTI (A)	672.086,88	757.282,89	832.551,02	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	480.397,25	624.314,37	332.045,07	
	% RC/A	71,48	82,44	39,88	64,60

Fonte: BDAP

Nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti (titoli 1+2+3) è risultata pari al 76,97%, ma in riduzione nel periodo esaminato (83,05% nel 2021, 90,19% nel 2022 e 57,68% nel 2023). Mentre la riscossione delle entrate proprie di competenza (titoli 1+3) è risultata del 64,60%, con andamento decrescente (71,48% nel 2021, 82,44% nel 2022 e al 39,88% nel 2023).

In particolare, risulta preoccupante la notevole riduzione di riscossione in termini di competenza delle entrate aventi natura tributaria (Titolo I) ridottesi del 53,75% (euro 322.679,62) dal 2023 rispetto al 2022.

Andamenti similari si sono registrati in termini di riscossione a residuo. Infatti, nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti relativamente ai residui è del 19,24%, con un andamento decrescente annuo.

In particolare, la riscossione delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) in conto residui è stata pari, in termini percentuali, al 21,64% nel 2021, al 24,31% nel 2022 e al 11,76% nel 2023; mentre la riscossione delle entrate proprie (titoli 1 e 3) è stata pari, in termini percentuali, al 13,50% nel 2021, al 20,27% nel 2022 e al 6,79% nel 2023.

Ancora più preoccupante risulta la notevole riduzione di riscossione a residuo delle entrate aventi natura tributaria (Titolo I) ridottesi dell'80,61% (euro 30.578,76).

Tabella 6 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in conto residui.

Titolo		2021	2022	2023	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	337.518,49	375.289,08	329.560,27	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	103.568,38	161.987,11	31.408,35	
	% RR/RS	30,69	43,16	9,53	27,79
TRASFERIMENTI CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	263.012,28	168.947,70	151.312,92	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	123.525,59	75.725,74	58.381,10	
	% RR/RS	46,97	44,82	38,58	43,46
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	481.089,09	482.810,36	487.584,96	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	6.953,14	11.935,62	24.097,97	
	% RR/RS	1,45	2,47	4,94	2,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	1.081.619,86	1.027.047,14	968.458,15	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	234.047,11	249.648,47	113.887,42	
	% RC/A	21,64	24,31	11,76	19,24
TOTALE ENTRATE PROPRIE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	818.607,58	858.099,44	817.145,23	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	110.521,52	173.922,73	55.506,32	
	% RC/A	13,50	20,27	6,79	13,52

Fonte: BDAP

Con la nota prot. n. 8388/2025, l'organo di revisione, in ordine alle basse percentuali di riscossione, ha precisato che i minori incassi riscontrati sul Titolo I-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - sono dovuti principalmente ai mancati incassi nell'anno 2023 del fondo di solidarietà, *“a causa del ritardo nell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2023 il fondo di solidarietà, che va imputato al titolo I, per un importo pari a €. 302.631,73 è stato accreditato dallo Stato il 9 aprile 2024”*. A tal fine ha allegato con la nota prot. n. 8391 del 10/11/2025 il prospetto dei pagamenti disposti nell'anno 2024 dal Ministero dell'Interno estratto dalla pagina web della direzione centrale finanza locale.

Mentre, relativamente alle riscossioni in conto residui, il revisore ha precisato che si tratta di *“criticità connesse alla particolare composizione del patrimonio immobiliare locale. Il Comune di Acquaviva Platani registra infatti un numero rilevante di immobili di proprietà di cittadini residenti all'estero, circostanza che rende difficoltose le attività di notifica e riscossione”*.

Sul punto, però, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'ente e degli importi relativi ai contributi ordinari dello Stato 2023 pagati nell'esercizio successivo, si rileva un cospicuo calo della percentuale di riscossione in conto competenza, nel 2023 rispetto al 2022, delle entrate aventi natura tributaria, pari al 8,94%, come da elaborazione fatta da questa Sezione e riportata nella tabella a seguire:

Tabella 7 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in conto residui.

Titolo		2021	2022	2023	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	ACCERTAMENTI (A)	643.972,81	716.568,25	775.361,96	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	466.784,64	600.309,95	580.262,06	
	% RC/A	72,49	83,78	74,84	77,03

Fonte: Elaborazione Corte

Ci si riserva, pertanto, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento. (C. conti, Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 192/2021/PRSP), di effettuare nei successivi cicli di controllo accurati monitoraggi sull'attività di accertamento e riscossione di tali tipologie di entrate ed in particolare su quelle derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

4. Debiti fuori bilancio

In merito ai debiti fuori bilancio, si rileva la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2021 (euro **47.386,37**), nel 2022 (euro **8.158,56**) e nel 2023 (euro **47.832,40**),

riconducibili per le annualità 2022 e 2023 alla sola tipologia prevista all'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL per come illustrate nella tabella a seguire e lett. a) ed e) dell'art. 194 cit. per l'esercizio 2021.

Tabella 8 - Debiti fuori bilancio

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2021	2022	2023
-lettera a) - sentenze esecutive	44.781,67	8.158,56	47.832,40
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	2.604,70		
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti	47.386,37	8.158,56	47.832,40
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12			

Fonte: Relazione organo di revisione.

L'organo di revisione, nella relazione al rendiconto per il 2023, ha dato evidenza dell'esistenza, tra la data di chiusura dell'esercizio 2023 e l'approvazione dello schema di rendiconto, di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere per **euro 278.590,48**, precisando, altresì, che al finanziamento dei debiti fuori bilancio si è provveduto mediante accantonamento nell'avanzo di amministrazione, con invito a riconoscerli con tempestività. Nella nota istruttoria si è fatto presente che la Sezione, sebbene avesse individuato l'importo nell'allegato a/1, all'aggregato *"Altri accantonamenti"*, non ha al contempo rilevato la destinazione di tale posta contabile.

Con la nota prot. n. 8388/2025, l'organo di revisione afferma che *"i debiti fuori bilancio sono stati oggetto di riconoscimento così come risulta dalla deliberazione n. 92 del 19/09/2024"* (Allegato 6).

Dal controllo è emerso che l'accantonamento riscontrato dall'Ufficio coincide con i debiti fuori bilancio indicati dalla Giunta municipale nel prospetto allegato alla deliberazione n. 92 del 19 settembre 2024 (prot. n. 8395 del 10/11/2025), per cui permane solo la criticità legata alla necessità di riconoscere tempestivamente tali dfb.

Tuttavia, dalla lettura della deliberazione di Giunta municipale n. 92/2024, avente ad oggetto l'approvazione del Fondo rischi soccombenza, è emerso un terzo ordine di criticità, relativo alle spese per incarichi legali, per complessivi **euro 15.791,00**, senza che si rilevi la relativa copertura finanziaria a valere sulle sugli esercizi in cui si è provveduto all'incarico, in particolare negli anni 2021, 2022, 2023 nonché 2024.

Tale punto sarà oggetto di verifica nel corso nei successivi cicli di controlli.

5. Residui attivi e passivi

5.1. 6.1 Residui Attivi: residui attivi finali

Tabella 9 - Residui attivi finali

Residui attivi Finali	2021	2022	2023
Titolo I: Entrate correnti di natura trib., contrib. e pereq.	375.289,08	329.560,27	736.816,09
Titolo II: Trasferimenti correnti	168.947,70	151.312,92	402.883,49
Titolo III: Entrate extratributarie	482.810,36	487.584,96	378.042,18
Titolo IV: Entrate in conto capitale	2.682.404,31	3.522.072,74	3.411.638,02
Titolo V: Entrate da riduzione attività finanziarie			
Titolo VI: Accensione prestiti	7.832,97		
Titolo VII: Anticipazioni da istituto cassiere			
Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro	43.640,60	42.281,47	26.168,12
Totale	3.760.925,02	4.532.812,36	4.955.547,90
<i>di cui:</i>			
conto competenza	2.622.197,24	1.350.546,05	1.207.393,32
conto residui	1.138.727,78	3.182.266,31	3.748.154,58
<i>Aumento percentuale totale residui</i>		20,52%	9,33%
<i>Aumento percentuale residui da competenza</i>		-48,50%	-10,60%
<i>Aumento percentuale residui da annualità pregresse</i>		179,46%	17,78%

Fonte: BDAP

L'evoluzione dei residui attivi dell'ultimo triennio presenta un andamento significativamente crescente, del 20,52% nel 2022 sul 2021 e del 9,33% del 2023 sul 2022.

Tale andamento è caratterizzato dal preoccupante incremento dei residui da annualità pregresse, che si incrementano del 179,46% nel 2022 sul 2021 e di un ulteriore 17,78% del 2023 rispetto all'annualità precedente.

5.2. Residui passivi: residui passivi finali

Tabella 10 - Residui passivi finali - Fonte: BDAP

Residui passivi finali	2021	2022	2023
Titolo 1: Spese correnti	362.641,45	419.207,35	359.401,92
Titolo 2: Spese in conto capitale	641.742,20	2.055.616,57	1.917.799,39
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie			
Titolo 4: Rimborso di prestiti			
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	10.588,43	6.164,40	3.070,49
Totale	1.014.972,08	2.480.988,32	2.280.271,80
<i>di cui:</i>			
conto competenza	858.664,18	1.787.746,21	543.619,99
conto residui	156.307,90	693.242,11	1.736.651,81
<i>Aumento percentuale totale residui</i>		144,44%	-8,09%
<i>Aumento percentuale residui da competenza</i>		108,20%	-69,59%
<i>Aumento percentuale residui da annualità pregresse</i>		343,51%	150,51%

Anche l'evoluzione dei residui passivi dell'ultimo triennio denota un andamento crescente, del 144,44% nel 2022 rispetto al 2021, che si riduce del solo 8,09% nel 2023 rispetto al 2022. Ancora più preoccupante risulta essere l'incremento dei residui da annualità pregresse, che si incrementano del 343,51% nel 2022 sul 2021 e di un ulteriore 150,51% nel 2023 rispetto all'annualità precedente, denotando una errata programmazione in termini di cronoprogrammi della spesa di investimento.

Tabella 11 - Residui Entrate conto terzi

ENTRATE PER CONTO TERZI		
Entrate Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		
	2022	2023
Riacertamento	-365,64	-11.200,99
Spese Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
	2022	2023
Riacertamento	0,00	-2.767,13
Differenza Accert. - Impegni	-365,64	-8.433,86

Fonte: BDAP

Infine, relativamente alla gestione residui, è stata riscontrata la mancata corrispondenza, per il 2022 e per il 2023, del riacertamento dei residui del Titolo 9- "Entrate per conto terzi e partite di giro" con la corrispondente voce di spesa indicata al Titolo 7- "Uscite per conto terzi e partite di giro".

Sul punto, con la nota di riscontro prot. n. 8388/2025 l'organo di revisione ha precisato che *"la discrasia nel riacertamento dei servizi per conto di terzi è dovuta alla cancellazione di residui attivi e passivi degli anni precedenti (2016, 2018, 2021 e 2022) erroneamente mantenuti."*

La Sezione osserva, pertanto, che l'organo di revisione conferma l'irregolarità contabile rilevata in sede istruttoria, senza fornire alcuna motivazione sulle cause che l'hanno determinata.

6. *Equilibri*

Per quanto attiene agli equilibri, in base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per il triennio 2021-2023, risultano i seguenti valori.

Tabella n. 12 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO	2021	2022	2023
O1) Risultato di competenza di parte corrente	333.480,51	571.000,81	302.556,47
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	107.152,10	45.116,98	14.681,26
<u>W1) Risultato di competenza</u>	<u>440.632,61</u>	<u>616.117,79</u>	<u>317.237,73</u>
W2) Equilibrio di bilancio	320.093,24	407.131,37	213.647,86
W3) Equilibrio complessivo	267.791,91	117.951,63	260.722,22

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

In relazione agli esercizi 2021, 2022, 2023, il risultato di competenza di parte corrente (O1) appare positivo e decrescente nell'ultimo biennio; il risultato di competenza di parte capitale (Z1) appare positivo e decrescente; il risultato di competenza (W1) appare complessivamente positivo nel periodo preso in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 821, l. 30 dicembre 2018, n. 145 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza W1 dell'esercizio non negativo. Inoltre, posto che W2 rappresenta gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione, si rammenta che la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che gli enti devono comunque tendere anche al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2.

Si raccomanda di continuare una gestione che consenta il perseguitamento di tutti e tre gli equilibri di bilancio al fine di assicurare il consolidamento della stabilità finanziaria dell'ente.

7. Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati:

In relazione agli obblighi di verifica dei crediti e debiti tra l'ente e gli organismi partecipati, così come previsti dall'art. 11 comma 6, lett. j), D. Lgs. N. 118/2011, la Sezione ha rilevato, per tutti e tre gli anni del vaglio, la mancata asseverazione delle partite debitorie/creditorie (quesito n. 19), con esposizione dell'ente a possibili squilibri di bilancio, allo stato attuale non quantificati né dell'organo di revisione né dal responsabile dei servizi finanziari.

Si evidenzia, sul punto, che tale criticità è stata anche oggetto di specifica segnalazione nel questionario sul 2023, da parte dell'organo di revisione, che testualmente recita “*Non vi è nessuna informativa che riguardi le rilevazioni dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati.*”.

Inoltre, anche a pag. 33 della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2023, “*si fa rilevare come la relazione sulla gestione non riporti gli esiti della verifica e della corrispondenza al 31.12.2023 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le Legislativo 23.06.2011, n. 118. Non risulta a questo Organo di Revisione Economico Finanziario che le società partecipate abbiano trasmesso all'Ente i bilanci relativi all'esercizio 2021, 2022 e 2023. Pertanto, non ha potuto verificare se e quali Enti nel corso dell'esercizio 2023 e nei due anni precedenti hanno registrato perdite d'esercizio.*

Attesa l'impossibilità della verifica dei crediti e debiti con le partecipate, si invita l'Ente a farsi parte attiva al fine di definire i rapporti dare/avere con tutte le società partecipate nel più breve tempo possibile.

Non avendo avuto la disponibilità dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 141, comma 6, lett. j) Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, l'Organo di Revisione Economico Finanziario, ovviamente, non li ha potuti asseverare”.

L'organo di revisione, con la nota di riscontro prot. n. 8388/2025, ha rimesso in allegato (Allegato 5) le richieste a firma del responsabile del servizio finanziario di trasmissione dei rapporti creditori/debitori dell'ente con i propri organismi partecipati, asseverati dai rispettivi organi di controllo (note dell'ente prot. nn. 6899, 6900, 6901, 6902 del 6 settembre 2024).

Nessun altro documento o notizia o sono stati forniti.

8. Parametri di deficitarietà strutturale

La tabella a seguire mostra i dati dei parametri di deficitarietà strutturale estratti dalla BDAP:

Tabella 13 - Parametri comuni - All. I) Parametri comuni

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	SI	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	SI	SI
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	NO	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO	NO	SI
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	NO	SI
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	SI	SI
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO	NO	SI

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio - allegato l

In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si rileva il mancato rispetto, per il 2023 di n. 4 parametri, con conseguente determinazione dello stato di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 Dlgs. n. 267/2000.

Poiché tale condizione prevede tutta una serie di vincoli e adempimenti a valere sul bilancio di previsione 2025/2027 e seguenti, sarà cura di questa Sezione, nell'ambito del successivo controllo, vagliare le attività poste in essere dall'amministrazione attiva al fine del superamento di tale condizione di squilibrio.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come “*gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)*” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'organo di revisione sui rendiconti 2021, 2022, e 2023 e sui bilanci di previsione 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 del Comune di Acquaviva Platani,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:
 - il reiterato ritardo rispetto ai termini di legge nell'adozione dei documenti contabili;
 - la sottostima del FCDE nel rendiconto 2023 per euro 91.850,85;
 - la mancata adozione della delibera consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023;
 - la presenza di disallineamenti sul saldo della cassa vincolata 2023;
 - la notevole riduzione di riscossione in termini di competenza delle entrate aventi natura tributaria (Titolo I) ridottesi del 53,75% (euro 322.679,62) dal 2023 rispetto al 2022 e una scarsa capacità media di riscossione delle entrate correnti relativamente ai residui;
 - la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti in tutti gli esercizi presi in esame, nonché di DFB da riconoscere dopo la data di chiusura dell'esercizio 2023 per € 278.590,48;
 - l'incremento dei residui attivi da annualità pregresse e di quelli passivi;
 - la mancata asseverazione delle partite debitorie/creditorie con gli organismi partecipati in tutti gli esercizi presi in esame;
 - il mancato rispetto, per il 2023, di n. 4 parametri di deficitarietà strutturale, con conseguente determinazione dello stato di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 Dlgs. n. 267/2000;
2. Che il Comune di Acquaviva Platani si trova nel 2023 in una condizione di ente strutturalmente deficitario;
3. Che, in presenza di debiti fuori bilancio, nelle more dell'adozione delle misure correttive, il Comune di Acquaviva Platani è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188,

comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:
 - alla Procura regionale per i profili accertati nel par. 2.2 (mancata adozione della delibera relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, *ex art. 20 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016*, relativamente alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023);
 - al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Acquaviva Platani;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Maria R. A. Aronica)

Depositato in segreteria il 29 dicembre 2025.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)